

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **336**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1999

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sul seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno

Annunziata il 1° marzo 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione [COM(98)0121 - C4-0252/98],

visti gli articoli 30, 36, 56, 59, 85 e da 128 al 130 del trattato CE,

visto il Libro verde della Commissione sulla comunicazione commerciale nel mercato interno [COM(96)0192 - C4-0365/96] e la sua risoluzione in materia del 15 luglio 1997 (1),

visto il Libro verde della Commissione sulla protezione dei minorenni e la dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione [COM(96)0483 - C4-0621/96] e la sua risoluzione in materia del 24 ottobre 1997 (2),

vista la direttiva 89/552/CEE sulla televisione senza frontiere (3), la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (4), la direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità sui prodotti medicinali ad uso

(1) *G. U.* C 286 del 22 settembre 1997, pag. 43.

(2) *G. U.* C 333 del 10 novembre 1997, pag. 420.

(3) *G. U.* L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23.

(4) *G. U.* L 250 del 19 settembre 1984, pag. 17.

umano (5), la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati (6), la direttiva 79/112/CEE sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari in vendita al consumatore finale (7), la direttiva 92/96/CEE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'assicurazione diretta sulla vita (8) e la raccomandazione 92/295/CEE della Commissione sui codici di condotta per la protezione dei consumatori in merito ai contratti negoziati a distanza (televendite) (9),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sul contenuto illegale e nocivo di Internet (10),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle priorità per la politica dei consumatori 1996-1998 (11),

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia europea a partire dal 1973 nel settore delle comunicazioni commerciali,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0503/98),

A. considerando che il settore delle comunicazioni commerciali in Europa occupa più di un milione di persone ed è in piena espansione, in particolare grazie allo sviluppo di nuove tecnologie di comunica-

zione; considerando che tale settore è particolarmente importante in Europa in termini di occupazione giovanile,

B. considerando che la comunicazione della Commissione rappresenta un contributo significativo per lo sviluppo di una politica coerente nei confronti delle comunicazioni commerciali,

C. considerando di essere particolarmente favorevole all'obiettivo della Commissione di applicare i principi del mercato interno alle comunicazioni commerciali, salvaguardando al contempo vari obiettivi di interesse pubblico come la tutela dei consumatori, la protezione della salute pubblica, la protezione della proprietà intellettuale e commerciale e la tutela della vita privata, obiettivi che rientrano nel trattato CE,

D. considerando che è di importanza fondamentale, allo scopo di evitare la rinazionalizzazione, che i principi del riconoscimento reciproco e del paese d'origine, quali principi fondamentali del mercato interno, vengano applicati rigorosamente a tutte le comunicazioni commerciali transfrontaliere e in particolare nel contesto del commercio elettronico,

E. considerando che nella comunicazione sono stati creati nuovi strumenti allo scopo di contribuire alla realizzazione del mercato interno delle comunicazioni commerciali, il che implica la creazione di un gruppo di esperti in materia di comunicazioni commerciali, mettendo a disposizione un punto di contatto unico e un sito Web, l'istituzione di una base di dati sulle comunicazioni commerciali, l'istituzione di una rete di esperti accademici, proponendo al contempo alcuni miglioramenti per aumentare la trasparenza e l'efficacia degli strumenti comunitari esistenti, in particolare della procedura prevista all'articolo 169 del trattato CE (applicazione di una metodologia di valutazione di proporzionalità),

F. considerando che non è chiaro come alcuni dei nuovi strumenti proposti nella

(5) G.U. L 113 del 30 aprile 1992, pag. 13.

(6) G.U. L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31.

(7) G.U. L 33 dell'8 febbraio 1979, pag. 1.

(8) G.U. L 360 del 9 dicembre 1992, pag. 1.

(9) G.U. L 156 del 10 giugno 1992, pag. 21.

(10) G.U. C 150 del 19 maggio 1997, pag. 38.

(11) G.U. C 85 del 17 marzo 1997, pag. 133.

comunicazione contribuiranno all'obiettivo fondamentale della comunicazione ovvero alla realizzazione del mercato interno per le comunicazioni commerciali, con particolare riferimento al funzionamento del gruppo di esperti sulle comunicazioni commerciali,

G. considerando che la metodologia di valutazione proposta, intesa a aumentare la trasparenza e l'efficacia delle procedure esistenti per far fronte alle violazioni del trattato CE nel settore delle comunicazioni commerciali, non è sufficientemente incisiva per avere efficacia pratica, in particolare in quanto la Commissione non prevede l'obbligatorietà della sua applicazione né rigorosi limiti temporali per i suoi lavori,

H. considerando che mancano precedenti giuridici per sostenere che le restrizioni alle comunicazioni commerciali transfrontaliere basate su criteri culturali (gusto e decenza) o sociali rientrano nel concetto del bene comune,

I. considerando che la procedura di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CE non funziona in modo efficace e soddisfacente ed ostacola l'accesso alla giustizia,

J. considerando che la procedura dell'articolo 169 diventa sempre più inefficace per decidere se avviare o meno e portare a termine procedure di infrazione contro gli Stati membri,

K. considerando che un importante motivo del fallimento delle procedure di infrazione dipende dalla posizione adottata dal servizio giuridico della Commissione, il cui parere positivo per quanto riguarda una protesta è necessario per perseguire una infrazione,

L. considerando che questa mancanza di trasparenza rende la procedura di infrazione subordinata a considerazioni politiche piuttosto che a una valutazione puramente giuridica del caso; considerando

che ciò ha portato ad alcuni ritardi inaccettabili nel perseguire casi di violazioni nel settore delle comunicazioni commerciali,

M. considerando che gli ostacoli esistenti in merito all'accesso alla giustizia da parte delle imprese e dei cittadini insidiano la fiducia dell'opinione pubblica nel mercato interno nonché la credibilità delle istituzioni dell'Unione europea,

N. considerando che è quindi necessario aumentare le possibilità di controllo parlamentare per rendere la Commissione maggiormente responsabile per il seguito dato ai casi di infrazione attuali e futuri,

O. considerando che sono ancora necessari significativi miglioramenti per realizzare l'obiettivo della Commissione di istituire un mercato interno per le comunicazioni commerciali; che questi miglioramenti dovrebbero servire ad aumentare la trasparenza e l'efficienza delle procedure comunitarie esistenti e anche dei nuovi strumenti proposti dalla Commissione nella sua comunicazione,

1. approva la comunicazione della Commissione pur ritenendo che le azioni proposte debbano essere modificate e meglio precisate in relazione a taluni aspetti;

2. sottolinea che le comunicazioni commerciali transfrontaliere devono essere basate sul riconoscimento reciproco, quale principio fondamentale del mercato interno, deve essere rigorosamente applicato a tutte le comunicazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione e che la mancata applicazione del principio del paese d'origine può essere giustificata soltanto se la restrizione in questione è proporzionale e non discriminatoria;

3. sostiene che, qualora le sensibilità nazionali siano tanto divergenti da rendere impossibile il riconoscimento reciproco, il problema dovrebbe essere risolto laddove possibile con l'autoregolamentazione; chiede pertanto all'Associa-

zione europea sulla pubblicità e gli *standard* (EASA) di creare e di gestire una base di dati sui codici di autoregolamentazione;

4. approva, in linea di principio, la metodologia di valutazione di proporzionalità che è stata proposta, la quale per la prima volta prevede una serie coerente di criteri su cui è possibile valutare la compatibilità delle misure regolamentari nazionali ed europee con il trattato CE;

5. prende atto dell'aggiunta di criteri alla metodologia che riflette il riconoscimento delle differenze culturali e sociali degli Stati membri, ma ritiene che ciò non dovrebbe essere utilizzato per giustificare restrizioni attuali o future sulle comunicazioni commerciali transfrontaliere, in quanto gli Stati membri che cercano di attuare restrizioni basandosi sulla propria specificità culturale e sociale devono dimostrare che si tratta di una misura invocata nell'interesse generale e che è proporzionata al suo obiettivo; sottolinea ancora una volta la necessità di evitare il rischio di rinazionalizzazione;

6. ribadisce la necessità di una applicazione obbligatoria della metodologia;

7. invita la Commissione ad applicare automaticamente la metodologia a tutti i casi di violazione attuali e futuri e non soltanto « ove necessario » come si afferma nella comunicazione;

8. invita gli Stati membri a sottoporre eventuali nuove misure nel settore delle comunicazioni commerciali alla valutazione di proporzionalità prima della loro adozione;

9. invita la Commissione a discutere i casi di infrazione almeno ogni tre mesi anziché ogni sei mesi;

10. chiede inoltre alla Commissione di proporre limiti temporali obbligatori in modo da pervenire alla decisione di deferire alla Corte di giustizia europea i casi ex

articolo 169 del trattato CE entro dodici mesi dalla conclusione della fase « pre 169 », in cui la Commissione applica la metodologia per valutare l'opportunità di avviare una procedura formale di infrazione a norma dell'articolo 169, la quale deve essere limitata a sei mesi a partire dalla data di registrazione di un ricorso;

11. sottolinea che, qualora la Commissione non raggiunga una decisione entro i limiti di tempo fissati nelle varie fasi della procedura di infrazione, occorre prevedere la possibilità che il caso venga deferito al Tribunale di primo grado;

12. invita la Commissione a comunicare al ricorrente la completa argomentazione giuridica su casi specifici e a prevedere la possibilità che il ricorrente possa contestare questo parere prima dell'adozione di una decisione definitiva in merito alla continuazione formale del ricorso;

13. suggerisce che venga istituito un gruppo di lavoro sotto l'egida della propria commissione giuridica per controllare rigorosamente l'andamento delle riunioni della Commissione in materia di infrazioni e per esprimere pareri consultivi su determinati casi;

14. invita la Commissione a istituire un registro dei ricorsi, accessibile agli interessati e disponibile su Internet, che contenga tutti i ricorsi presentati alla Commissione (con riserva dell'autorizzazione del ricorrente) e tutte le informazioni necessarie concernenti il trattamento dei casi sottoposti alla procedura di infrazione così come i motivi di ammissibilità, eccetera;

15. insiste sulla sua richiesta precedente che il gruppo di esperti dovrebbe essere rappresentativo di tutte le parti interessate e che tale gruppo dovrebbe avere un carattere tripartita, composto cioè da rappresentanti degli Stati membri, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, onde assicurare che sia i rappresentanti del settore che i consumatori possano

esporre efficacemente le proprie posizioni sugli argomenti discussi nell'ambito del gruppo di esperti;

16. invita la Commissione a precisare più specificamente le funzioni e i compiti del gruppo di esperti, ad assicurare che i casi di infrazione vengano discussi nell'ambito di tale gruppo, a garantire l'indipendenza e la trasparenza dei dibattiti in seno al gruppo di esperti, in particolare l'elaborazione e la pubblicazione dell'ordine del giorno, la pubblicazione dei processi verbali e delle opinioni di minoranza, lo svolgimento dei lavori secondo scadenze rigorose;

17. invita la Commissione ad assicurare che il gruppo di esperti si riunisca tre volte all'anno, che riferisca al Parla-

mento europeo ogni sei mesi e che sia prevista una revisione completa dell'operato del gruppo ogni tre anni;

18. invita la Commissione a elaborare studi su « le sponsorizzazioni nelle scuole » e su « bambini e pubblicità televisiva », a pubblicare i relativi risultati quanto prima e a tener conto dell'esito di tali studi nel corso della prossima revisione della direttiva detta « televisione senza frontiere »;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri nonché alle industrie e alle organizzazioni di consumatori interessate.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente